COLLA QUALE IL GOVERNO DEL RE E' AUTORIZZATO A DARE PIENA ED INTIERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CONCHIUSO TRA IL REGNO D'ITALIA E L'IMPERO DEL GIAPPONE

Art. 8 (Convenzione)

Ogni suddito giapponese potra' comperare nei porti aperti del Giappone od all'estero ogni specie di bastimento a vela od a vapore applicabili al trasporto dei viaggiatori o mercanzie, eccettuate le navi da guerra, il cui acquisto non puo' esser fatto senza l'autorizzazione del Governo giapponese.

I bastimenti acquistati dai sudditi giapponesi saranno registrati come bastimenti giapponesi, mediante il pagamento d'un diritto fisso di tre bons per tonnellata, per le navi a vapore, e di un bons per le navi a vela.

La portata di ogni bastimento sara' attestata sui registri di bordo che dovranno essere presentati, sulla domanda delle Autorita' giapponesi, dal Console della parte interessata, il quale ne certifichera' l'autenticita'.

Versione in vigore dal 16 giugno 1868, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, conchiuso tra il Regno d'Italia e l'Impero del Giappone
Estremi	Legge 24 maggio 1868, n. 4395
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1868

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-il-governo-del-re-e-autorizzato-a-dare-piena-ed-intiera-1868/convenzione-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it